

Comune di Travacò Siccomario
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 21.05.2002

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, nei comuni limitrofi o nei comuni facenti parte del Centro Operativo Misto di appartenenza; allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile nei seguenti settori d'intervento: - *formazione della coscienza civile* intesa principalmente come educazione alla protezione civile rivolta soprattutto ai giovani;

- *previsione* intesa come studio delle cause dei fenomeni calamitosi, della identificazione dei rischi e della individuazione delle zone soggette a rischio;
- *prevenzione* volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti ad eventi calamitosi;
- *soccorso* svolto in numerosi settori tra i quali l'assistenziale ed il tecnico;
- *superamento dell'emergenza* volta ad attuare tutte quelle iniziative che consentono la ripresa;
- *tutela del territorio* in tutte le sue componenti

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (allegato 1) e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco e all'autocertificazione di non aver subito o di non aver in corso condanne penali,.

Il volontario dovrà presentare, inoltre, un attestato di frequenza di corso base per volontario di protezione civile (realizzato dal Comune o dal C.O.M. o dalla Amministrazione provinciale) oppure dovrà seguire, al più presto, un corso per il conseguimento dell'attestato.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino numerato di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, il gruppo sanguigno, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha come ambito prioritario di intervento il territorio del Comune di appartenenza e, nel caso in cui il Comune sia associato (in base al Regolamento Provinciale di Protezione Civile), il territorio del C.O.M. di appartenenza, su richiesta degli enti preposti al coordinamento. Anche in questo caso al Volontario sarà garantita la copertura assicurativa.

Art. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile.

Art.4

Il Sindaco, con il supporto del Comitato di segreteria del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente.
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5

Il corretto svolgimento delle attività di volontariato e l'organizzazione dei servizi sono affidate, inoltre, alle seguenti figure:

- Assemblea dei Volontari
- Comitato di segreteria
- Coordinatore

L'Assemblea del Gruppo Volontari è convocata dal Comitato di Segreteria, sentito il Sindaco o su richiesta del Sindaco stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei volontari presenti. L'assemblea dei volontari nomina, su proposta del Sindaco, il Comitato di segreteria (formato da un minimo di 3 ad un massimo di 8 persone). I membri del Comitato di segreteria rimangono in carica per due anni, salvo ci sia un avvicendamento del Sindaco, e sono rieleggibili. Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito.

Al Comitato di segreteria spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- provvedere alla revisione dell'elenco dei volontari almeno una volta all'anno;
- aiutare il Sindaco nel coordinare i volontari durante le attività di emergenza, stabilire le modalità di chiamata e di intervento;
- individuare le necessità (strumentali e tecniche) del gruppo comunale di Protezione Civile;
- curare l'informazione, la formazione e l'addestramento dei volontari, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- organizzare le esercitazioni in ambito comunale e, in collaborazione con gli altri comitati di segreteria, nell'ambito del C.O.M.
- nominare, su proposta del Sindaco, al suo interno un Coordinatore

Il Coordinatore cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di segreteria e tiene i contatti con la struttura comunale per la corretta esecuzione delle pratiche relative al gruppo comunale di Protezione Civile.

Art. 6

I volontari possono essere, inoltre, formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 7

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate ai precedenti art.4 e 5 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che sono chiamati a compiere.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Il Volontario è tenuto ad osservare il presente Regolamento, le norme interne e le delibere dell'assemblea

Il comportamento del volontario deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile ai bisogni del cittadino. Una volta iniziato un servizio, questo non deve essere mai abbandonato od interrotto, se non su ordine del Capo Squadra. Il Volontario ha il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo, a partecipare all' Assemblea (con diritto di voto) e ad accedere alle cariche associative.

Il volontario che, senza comunicazione alcuna, rimarrà assente in modo totale per un periodo significativo dell'attività del Gruppo incorrerà in un richiamo scritto da parte del Responsabile del Gruppo stesso. In caso di ulteriore assenza, senza giustificazione alcuna, perderà la qualifica di Volontario di Protezione Civile nel Gruppo in oggetto.

Qualsiasi atteggiamento scorretto può portare al richiamo da parte del Responsabile del Gruppo e, se reiterato, all'espulsione dal Gruppo.

La cancellazione di un soggetto dall'elenco può, inoltre, essere disposta su richiesta espressa dal soggetto stesso.

Il Volontario che lascia il Gruppo Comunale di Protezione Civile deve riconsegnare, in buono stato di conservazione, tutto il materiale che gli è stato assegnato (divisa, cappellino, ecc.)

Art. 9

Ai sensi degli artt. I O e II del D .P .R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 2 agosto 1991 n.266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in :

- spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
- eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
- (e) ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art.10

Per le attività di cui all'Art. 1 i Volontari usufruiscono:

- a) della dotazione di equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune responsabile del Gruppo;
- b) della dotazione di equipaggiamenti messi a disposizione dai Comuni del C.O.M. di appartenenza, nel caso in cui tale materiale non sia in uso o necessari al Gruppo Comunale che ne detiene la proprietà

I Volontari hanno l'obbligo di tenere con cura le attrezzature loro assegnate durante l'attività e di riconsegnarle al termine delle stesse.

Le attrezzature in dotazione sono utilizzabili unicamente nell'ambito delle attività del Gruppo di Protezione Civile Comunale o, previa autorizzazione del Sindaco, dagli altri Gruppi di Protezione Civile nell'ambito del C.O.M. di appartenenza.

Art. 11

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 12

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.